

## CRISI D'IMPRESA

### ***Il ruolo del commissario giudiziale nella fase prenotativa – II parte***

di Andrea Rossi

In un [precedente contributo](#) abbiamo approfondito una parte delle indicazioni fornite nel **documento** predisposto lo scorso mese di giugno dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per quanto attiene la fase di **accettazione** dell'incarico da parte del **precommissario giudiziale** e la possibilità, da parte del Tribunale, di prevedere la nomina di **più di un commissario**, che trova giustificazione nell'opportunità (se non proprio necessità) di avvalersi di **professionalità distinte** (solitamente un legale ed un commercialista) in ragione della particolare importanza, rilevanza o complessità dell'impresa o della procedura.

Nel presente articolo, prendendo sempre spunto dal documento predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approfondiamo alcuni aspetti inerenti le **funzioni** del precommissario giudiziale.

Il precommissario giudiziale, in coerenza con i principi tracciati dalla Suprema Corte ([sentenza SS.UU. n. 1521/2013](#)):

1. a) **non** può intervenire nel merito delle **scelte gestionali** dell'impresa in crisi;
2. b) **non** può entrare nel merito della **convenienza economica** delle scelte operate dal proponente nella redazione del piano, sia esso liquidatorio o in continuità;
3. c) **non** può fornire **diretta consulenza** all'imprenditore in crisi per l'elaborazione del piano concordatario.

Pertanto, il ruolo di **vigilanza** e di **verifica** del precommissario in questa fase della procedura, deve essere primariamente orientato a controllare che l'imprenditore si dedichi effettivamente alla redazione del piano e, comunque, **non ponga** in essere **atti** o **attività** che modifichino *in peius* la situazione di crisi; conseguentemente, alcune funzioni tipicamente riservate al Commissario giudiziale nella fase successiva all'ammissione alla procedura sono di per sé **incompatibili** con la fase "prenotativa", come quelle – a titolo meramente esemplificativo – relative:

1. a) alla verifica dell'**elenco** dei creditori ([articolo 171 L.F.](#)): si tratta infatti di una verifica propedeutica all'adunanza per l'approvazione del concordato;
2. b) alla redazione dell'**inventario** del patrimonio del debitore e della **relazione** sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore e sulle proposte di concordato;
3. c) alle **comunicazioni** del Commissario ai creditori in caso di mutamento delle condizioni di fattibilità del piano concordatario ([articolo 179, comma 2, L.F.](#));

4. d) all'obbligo del Commissario giudiziale di depositare il proprio **parere** in sede di giudizio di omologazione ([articolo 180, comma 2, L.F.](#)).

Le **funzioni** del commissario giudiziale, nella fase antecedente all'ammissione alla procedura, possono essere suddivise tra **attività di vigilanza generale** e **attività valutativa** finalizzata al rilascio di **specifici pareri**; si tratta di una suddivisione volta ad agevolare le funzioni commissariali le quali, in tema di vigilanza generale, assolvono ad una finalità di informazione al **Tribunale** ed ai **creditori**, mentre in tema di **pareri** appaiono vincolate allo specifico atto sul quale la legge prevede una tipica valutazione preventiva del Commissario.

L'attività di vigilanza del commissario giudiziale, sempre nella fase prenotativa, è, pertanto, specificatamente finalizzata a **prevenire** e, se del caso, **denunciare**, il compimento di **atti vietati**, senza pertanto sostituirsi alla figura del debitore; per svolgere tale funzione, il precommissario dovrà verificare i **documenti** che il debitore ha depositato ex articolo 161, comma 6, L.F. (i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori) oltre che le **scritture contabili** che l'impresa è obbligata, già nella fase in esame, a tenere a disposizione del giudice delegato e del Commissario giudiziale ai sensi dell'[articolo 170, comma 2, L.F.](#) (dichiarato immediatamente applicabile dall'articolo 161, comma 6, L.F.).

Il precommissario giudiziale è inoltre chiamato a **vigilare** sul compimento di atti di **straordinaria amministrazione** senza l'autorizzazione preventiva del Tribunale, sul  **pagamento di debiti anteriori** al deposito del ricorso al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 182-*quinquies*, comma 4, L.F. e sull'assolvimento degli **obblighi informativi** imposti al debitore da un punto di vista tanto "formale" quanto "sostanziale" ai sensi dell'[articolo 161, comma 8, L.F..](#)

Per quanto attiene invece il rilascio di **pareri** specifici da parte del precommissario, non si può non richiamare l'articolo 161, comma 7, L.F. che prevede espressamente che fino al decreto di cui all'[articolo 163](#), il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale, il quale può assumere **sommarie informazioni** e deve acquisire il **parere** del commissario giudiziale, se nominato. Per quanto attiene il **concreto** di atto di **straordinaria amministrazione**, premesso che l'[articolo 167, comma 2, L.F.](#) contiene una elencazione meramente esemplificativa di detti atti e non sussistendo una definizione legislativa, si **ritiene preferibile** inquadrare un atto all'interno della straordinaria amministrazione quando presenti un qualche connotato di **anormalità** ed **eccezionalità** rispetto alla normale gestione dell'attività sociale.

Pertanto, la natura straordinaria dell'atto deve essere valutata in considerazione della sua eventuale idoneità ad incidere **negativamente** sul **patrimonio** del debitore, pregiudicandone la relativa consistenza e compromettendo conseguentemente il soddisfacimento dei creditori anche nell'ambito dell'eventuale fallimento: in sostanza, secondo il documento in esame, è la potenziale **pericolosità** insita nell'atto a **giustificare** la necessità dell'autorizzazione.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

**L'ATTIVITÀ DEL CURATORE FALLIMENTARE:  
DISCIPLINA E PRASSI**

Firenze

Milano

Verona

